

COMUNE DI BEDIZZOLE

Provincia di Brescia



REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI IN FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI, COMITATI, FONDAZIONI ED ALTRI ENTI PRIVATI

Approvato con delibera C.C. n. 39 del 30.07.2016

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

(Oggetto)

1. Il presente regolamento disciplina l'istituzione dell'Albo delle Associazioni, nonché i criteri e le procedure per la concessione di patrocini, sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere per la realizzazione, nell'ambito del territorio comunale, di iniziative di carattere sociale, assistenziale, culturale, ambientale, ricreativo sportivo, di interesse generale e senza fini di lucro.

2. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano ai rapporti di natura pattizia intercorrenti tra l'Amministrazione e soggetti operanti per la realizzazione di attività istituzionali della stessa, qualora gli stessi configurino una relazione comportante prestazioni di servizio e corrispettivi specifici per le stesse.

3. Le disposizioni del presente regolamento non si applicheranno neppure con riferimento alla gestione di servizi ed interventi comunali affidati a terzi (quali la gestione dell'impiantistica sportiva di base, la gestione dei parchi e del verde pubblico, etc.), per i quali si provvede con apposita disciplina e sulla base dell'approvazione di specifiche convenzioni.

Art.2

(Ambiti e limiti di intervento)

1. Il Comune di Bedizzole, attraverso la concessione di benefici e contributi di cui al presente regolamento, intende favorire lo sviluppo nei seguenti settori:

- a) Attività sportive e attività educative;
- b) Attività culturali, di spettacolo, di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e realizzazione di eventi culturali;
- c) Attività di volontariato e promozione sociale;
- d) Attività di carattere socio-assistenziale e di tutela della salute pubblica;
- e) Attività di protezione civile;
- f) Attività di promozione del territorio;
- g) Attività di tutela ambientale;
- h) Iniziative a favore dei giovani e delle pari opportunità;
- i) Attività di promozione del tessuto economico, di sostegno all'occupazione e sviluppo delle nuove imprese;

2. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano:

- a) alle provvidenze a carattere strettamente assistenziale concesse a cittadini nell'ambito

- dell'attività istituzionale dei servizi sociali;
- b) ai contributi in conto capitale, a fronte di effettuazione di opere e lavori su immobili ed impianti di proprietà o nella disponibilità del richiedente. Il contributo potrà consistere anche nell'accollo da parte del Comune di tutti o parte degli oneri connessi all'accensione di mutui o prestiti con istituti di credito, previa deliberazione del Consiglio Comunale;
 - c) al pagamento ai beneficiari di contributi disposti da altri enti tramite trasferimento al Comune;
 - d) alle sovvenzioni in favore di organismi ai quali il Comune partecipa o aderisce come socio, approvandone i relativi Statuti e sui quali esercita il controllo economico e finanziario;
 - e) a ogni altro beneficio economico per l'erogazione del quale esista una specifica, autonoma, disciplina normativa.

TITOLO II

ALBO DELLE ASSOCIAZIONI

Art. 3

(Albo delle associazioni)

1. Il Comune di Bedizzole, al fine di consentire la partecipazione ed il coinvolgimento delle associazioni, comitati, fondazioni ed altre istituzioni di carattere privato per lo svolgimento di attività di interesse generale, istituisce l'Albo Comunale delle Associazioni ed altre istituzioni di carattere privato organizzate nel territorio comunale.

2. L'iscrizione all'Albo, salvo quanto si dirà infra per ciò che attiene alla possibilità di enti extraterritoriali di ricevere contribuzioni, è requisito necessario per la ricevibilità delle istanze intese ad ottenere i contributi a sostegno dell'attività ordinaria, da parte di associazioni, comitati, fondazioni ed altre istituzioni di carattere privato.

Art. 4

(Iscrizione all'Albo)

1. Per l'iscrizione all'Albo, le associazioni, comitati, fondazioni ed altre istituzioni di carattere privato devono:

- a) avere sede legale in Bedizzole o comunque svolgere in Bedizzole la loro attività prevalente;
- b) avere uno statuto improntato ai principi di democrazia, che preveda la possibilità di iscrizione dei cittadini e dal quale risulta che l'associazione non opera per fini di lucro;
- c) perseguire finalità nei settori elencati all'art. 2.

2. Non possono essere iscritti all'Albo delle Associazioni i partiti politici e le organizzazioni

sindacali.

3. La domanda di iscrizione all'Albo deve essere presentata al Protocollo del Comune utilizzando il modello predisposto dalla Segreteria comunale e reperibile presso i Servizi interessati o sul sito web istituzionale, debitamente firmato dai legali rappresentanti degli enti interessati. Le domande devono essere corredate da:

- a) copia dell'atto costitutivo e dello statuto;
- b) organigramma nominativo degli organi direttivi in carica;
- c) programma delle attività previste.

4. L'iscrizione all'Albo avviene con apposito provvedimento del Responsabile dell'Area Affari Generali, previa verifica del possesso dei requisiti in capo all'ente richiedente. Nel caso in cui l'istruttoria conduca al rigetto della richiesta di iscrizione, il funzionario Responsabile dovrà darne motivata informazione al legale rappresentante dell'associazione, al quale saranno assegnati 10 giorni dal ricevimento della nota per presentare osservazioni. Trascorso tale termine, anche sulla base di eventuali osservazioni pervenute, il funzionario deciderà sull'iscrizione o meno all'Albo dell'Associazione.

5. Le associazioni, comitati, fondazioni ed altre istituzioni di carattere privato si impegnano, durante il periodo di iscrizione all'Albo, a comunicare tempestivamente eventuali variazioni circa la loro esistenza, operatività, struttura organizzativa e gestionale.

6. La cancellazione dall'Albo è disposta, anche d'ufficio, per il venir meno dei requisiti di iscrizione richiesti o per l'inosservanza di quanto previsto nel presente regolamento.

TITOLO III

MODALITÀ DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

Art. 5

(Tipologie di contributi)

1. Si intende per contributo l'erogazione economica diretta e finalizzata a favorire attività o iniziative ritenute meritevoli di essere sostenute da parte dell'Amministrazione comunale.

2. Si distinguono tre tipologie di contributi:

- a) contributi economici per il sostegno alla attività ordinaria delle associazioni, comitati, fondazioni ed altre istituzioni di carattere privato, in relazione ai benefici che da essa derivano alla comunità locale;
- b) contributi economici per il sostegno alla realizzazione di manifestazioni, iniziative, progetti di interesse della comunità locale, da parte delle associazioni, comitati, fondazioni ed altre

- istituzioni di carattere private;
- c) contributi straordinari.

Art. 6

(Beneficiari dei contributi)

1. I benefici di cui al precedente articolo possono essere concessi a:
 - a) soggetti privati, senza fini di lucro, operanti nei settori indicati nell'art. 2, aventi sede legale nel territorio comunale. ed iscritti all'Albo delle associazioni del Comune di Bedizzole, per attività che si svolgano sul territorio comunale;
 - b) soggetti privati, senza fini di lucro, operanti nei settori indicati nell'art. 2, che non hanno sede legale sul territorio comunale, per attività che si svolgano sul territorio comunale. Tali soggetti dovranno documentare dettagliatamente le attività svolte e l'effettiva ricaduta positiva sulla comunità Bedizzolese negli ambiti dell'art. 2, nonché, fatta eccezione per quanto concerne l'iscrizione all'Albo, possedere i requisiti previsti dal presente regolamento.
2. In casi eccezionali e debitamente motivati, i benefici di cui all'art.5 possono essere concessi anche nel caso di attività realizzate fuori dal territorio comunale, ma in grado di avere una ricaduta altamente positiva e documentata per la popolazione locale e/o di rafforzare la proiezione culturale di Bedizzole.
3. Sono esclusi dall'erogazione dei contributi i partiti politici e le organizzazioni sindacali.

Art. 7

(Concessione di contributi a sostegno dell'attività ordinaria di enti e associazioni)

1. L'erogazione dei contributi finanziari a sostegno dell'attività ordinaria di enti pubblici e privati e delle associazioni, comitati, fondazioni e altre istituzioni di diritto privato, avviene, in quanto possibile e compatibilmente alla situazione di bilancio, in unica soluzione da corrispondersi entro il 30 novembre.
2. Per concorrere all'erogazione dei contributi ordinari i soggetti pubblici e privati, devono risultare in possesso dei requisiti di cui all'art 6 e comunque essere in regola con le disposizioni normative relative ai flussi finanziari e alla tracciabilità dei pagamenti.
3. I soggetti richiedenti dovranno rappresentare in maniera chiara ed esaustiva le necessità che intendono soddisfare tramite i contributi richiesti nonché le modalità a mezzo delle quali verranno utilizzati i fondi, impegnandosi, in ogni caso a rendere all'ufficio competente un rendiconto finanziario annuale circa l'utilizzo delle somme ricevute.
4. La mancata presentazione del rendiconto di fine gestione comporterà la decadenza dalla possibilità di richiedere nuovi contributi nonché la facoltà per l'amministrazione di richiedere la

restituzione delle somme elargite.

Art. 8

(Concessione di contributi a enti e associazioni per il sostegno alla realizzazione di manifestazioni, iniziative, progetti)

1. L'erogazione dei contributi finanziari per il sostegno alla realizzazione di manifestazioni, iniziative, progetti di interesse della comunità locale, viene disposta, di norma, entro 60 giorni dalla presentazione di un dettagliato rendiconto finanziario circa le spese sostenute e le entrate riscosse per la manifestazione, iniziativa, progetto stessi. L'Ufficio competente potrà chiedere all'ente organizzatore copia dei documenti giustificativi delle spese.

2. I rendiconti delle manifestazioni, iniziative e progetti ai quali il Comune contribuisce non possono comprendere le prestazioni assicurate dall'apporto dei componenti dell'ente, dalle associazioni organizzatrici e da tutti coloro che, volontariamente, collaborano in forma gratuita. Non possono nemmeno essere compresi gli oneri riferiti all'uso di materiale, attrezzature ed impianti dei quali il soggetto organizzatore già dispone o che saranno messi gratuitamente a disposizione dal Comune o da altri enti pubblici o privati.

3. Il Comune non assume, sotto nessun aspetto, responsabilità alcuna in merito all'organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali ha accordato contributi finanziari od altre provvidenze.

4. La concessione di contributi, sussidi, sovvenzioni e ausili finanziari è vincolata all'impegno del soggetto beneficiario ad utilizzarli esclusivamente per le finalità per le quali sono stati accordati.

5. Il Responsabile competente può ridurre l'entità del contributo originariamente assegnato in maniera proporzionale alle spese che non appaiono necessarie o non giustificabili in relazione all'attività svolta e già oggetto della domanda.

6. Per motivate ed eccezionali ragioni il contributo potrà essere concesso anche prima dello svolgimento della manifestazione e dell'assunzione del costo da parte del richiedente. In tal caso tuttavia il richiedente dovrà, di norma entro 30 giorni dalla conclusione della manifestazione, iniziativa/progetto esibire una rendicontazione scritta contenente:

- a) relazione sintetica e illustrativa dello svolgimento dell'esito dell'iniziativa o manifestazione attuata;
- b) rendiconto consuntivo analitico dell'iniziativa con indicazione di tutte le spese sostenute e delle varie voci di entrata;

7. Il richiedente dovrà altresì allegare, se richiesto, fotocopia di tutte la documentazione giustificativa, valida a norma di legge, delle spese sostenute. La mancata presentazione del rendiconto comporterà la decadenza dalla possibilità di richiedere nuovi contributi nonché la facoltà per l'amministrazione di richiedere la restituzione delle somme tutte elargite.

Art. 9

(Verifica)

1. Gli Uffici competenti si riservano, in ogni caso il diritto di effettuare verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai soggetti richiedenti il contributo.

2. Il riscontro di non veridicità delle attestazioni e della documentazione presentata comporterà la segnalazione agli organi giudiziari competenti e l'esclusione dai contributi comunali del soggetto beneficiario per i due anni successivi. Oltre a quanto precede e per l'ipotesi che il contributo fosse già stato erogato, il beneficiario, nella persona di colui il quale ha sottoscritto la domanda, sarà tenuto a restituire le somme tutte percepite.

Art. 10

(Modalità e termini di presentazione della domanda)

1. I soggetti che intendono accedere ai contributi economici di cui al presente regolamento dovranno presentare specifica domanda, utilizzando gli appositi modelli predisposti dalla Segreteria comunale e reperibili presso i Servizi competenti o sul sito web istituzionale, di norma:

- a) entro il 30 settembre di ogni anno per quanto concerne la richiesta di contributi a sostegno dell'attività ordinaria delle associazioni, comitati, fondazioni ed altre istituzioni di carattere privato;
- b) almeno 30 giorni prima dello svolgimento dei singoli progetti e/o iniziative, per la concessione di contributi a sostegno di manifestazioni, iniziative, progetti specifici.

2. Le domande intese ad ottenere i contributi a sostegno dell'attività ordinaria, di cui alla lettera a) del comma 1, firmate dai legali rappresentanti degli enti e associazioni interessate, dovranno essere corredate, per quanto attiene agli enti aventi sede in Bedizzole, da dichiarazione di avvenuta iscrizione dell'associazione, comitato, fondazione, altra istituzione di carattere privato, all'Albo delle Associazioni di cui all'art. 5 del presente Regolamento, con attestazione dell'insussistenza di variazioni circa l'esistenza, l'operatività, la struttura organizzativa e gestionale dell'ente rispetto a quanto dichiarato nell'istanza di iscrizione all'Albo. Oltre a ciò dovranno allegare:

- a) copia del bilancio preventivo o documento equipollente dell'esercizio per il quale si richiede il contributo;
- b) copia del bilancio consuntivo o documento equipollente dell'esercizio precedente;
- c) relazione dell'attività prevista per l'anno in corso;
- d) dichiarazione riportante le agevolazioni e i contributi eventualmente ricevuti dal Comune nell'anno in corso e nell'anno precedente.

3. Le domande intese ad ottenere i contributi a sostegno di manifestazioni, iniziative, progetti specifici, di cui alla lettera b) del comma 1, firmate dai legali rappresentanti degli enti e associazioni interessate, dovranno essere corredate, per gli enti aventi sede in Bedizzole, da dichiarazione di avvenuta iscrizione dell'associazione, comitato, fondazione, altra istituzione di carattere privato, all'Albo delle Associazioni di cui all'art. 5 del presente Regolamento, con attestazione dell'insussistenza di variazioni circa l'esistenza, l'operatività, la struttura organizzativa e gestionale dell'ente rispetto a quanto dichiarato nell'istanza di iscrizione all'Albo. Oltre a ciò, tutti i richiedenti dovranno allegare:

- a) programma completo della manifestazione o relazione analitica del progetto- iniziativa;
- b) preventivo finanziario nel quale risultino analiticamente le spese che il richiedente prevede di sostenere per la realizzazione della manifestazione, del progetto o dell'iniziativa e le entrate con le quali si propone di fronteggiarle;
- c) dichiarazione riportante le agevolazioni e contributi eventualmente ricevuti dal Comune nell'anno in corso e nell'anno precedente;
- d) impegno a presentare a consuntivo un dettagliato rendiconto delle entrate e delle spese sostenute;
- e) eventuale indicazione delle ragioni per le quali si richiede che il contributo venga corrisposto prima dello svolgimento della manifestazione.

Art. 11

(Contributi straordinari)

1. Anche al di fuori delle fattispecie di cui all'art. 7 ed 8, l'Amministrazione può concedere in via eccezionale e per motivate esigenze contributi per iniziative di carattere straordinario e non ricorrente, purché perseguano fini di pubblico interesse e rientrino nei settori di intervento specificati all'art. 2.

2. Le richieste di contributo economico straordinario potranno essere presentate anche dopo lo svolgimento dell'attività/iniziativa, o comunque al di fuori dei termini di cui all'art. 10 comma 1, ma dovranno, in ogni caso essere corredate dalla documentazione di cui all'art. 10 commi 1 e 2, oltreché da una dichiarazione scritta manifestante le ragioni di straordinarietà dell'iniziativa. Si applicano a proposito le disposizioni degli artt. 8 e 9 in quanto compatibili.

Art. 12

(Istruttoria)

1. Il responsabile del procedimento istruttorio e decisorio sarà il funzionario al quale è assegnato il capitolo di bilancio inerente all'iniziativa per la quale il contributo è richiesto.

2. L'istruttoria relativa ai contributi di cui all'art. 7 dovrà concludersi entro il 31 ottobre di ogni anno ed il contributo, laddove concesso, dovrà essere corrisposto entro la data indicata all'art 7 comma 1.

3. Il responsabile del procedimento, previa la raccolta della documentazione di cui ai commi ed agli articoli che precedono e l'espletamento delle opportune verifiche, informerà la Giunta comunale sulla domanda di contributo ricevuta, la quale esprime un parere circa la rilevanza sociale dell'iniziativa.

4. L'istruttoria di cui ai contributi previsti dall'art. 8 dovrà completarsi entro 30 giorni dalla domanda. In caso di accoglimento, totale o parziale, della domanda, l'Ufficio competente dovrà darne comunicazione all'interessato nei cinque giorni successivi, mentre per la materiale corresponsione delle somme concesse si osserveranno le previsioni di cui all'art. 8. Qualora ricorresse l'ipotesi di cui all'art. 8 comma 6 il contributo verrà corrisposto 15 giorni dalla comunicazione di accoglimento della domanda.

5. Il responsabile del procedimento provvederà poi ad assumere le determinazioni di sua competenza, considerando quali criteri utili al fine del riconoscimento del contributo e della quantificazione del medesimo i seguenti elementi:

- a) rilevanza sociale dell'iniziativa;
- b) numero dei cittadini coinvolti e benefici specifici che i residenti nel territorio comunale traggono dall'iniziativa. In tal senso dovranno essere valutate con maggior favore le iniziative che coinvolgano o comunque rendano beneficio ad un maggior numero di cittadini;
- c) storicità dell'iniziativa ed eventuali precedenti favorevoli;
- d) numero di iscritti all'associazione.

6. I criteri che precedono dovranno essere valutati in via decrescente intendendosi quale elemento gerarchicamente primario quello indicato al comma 5 lettera a).

7. Il mancato accoglimento della domanda di contributo dovrà essere comunicato all'interessato entro cinque giorni dal termine previsto per l'espletamento dell'istruttoria e di cui ai commi precedenti del presente articolo.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 13

(Albo dei beneficiari di provvidenze economiche)

1. I soggetti ai quali in ogni esercizio finanziario sono stati erogati contributi, sono iscritti, ai

sensi del D.P.R. 7 aprile 2000 n. 118 e s.m.i., all'Albo dei beneficiari di provvidenza di natura economica. La pubblicazione dell'elenco dei soggetti beneficiari avviene ai sensi dell'art. 27 del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i.

Art. 14

(Norme transitorie e finali)

1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento, sono abrogati previgenti regolamenti comunali in materia.

2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa riferimento alla normativa e ai regolamenti comunali vigenti in materia.